



DELIBERA N. 297/22/CONS

**RENDICONTO EX ARTICOLO 16, COMMA 4, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003, N. 259 – ANNO 2021**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 29 luglio 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva UE n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche* e, in particolare, l’articolo 16, comma 2, ai sensi del quale “[l]e autorità nazionali di regolamentazione che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell’importo complessivo dei diritti riscossi”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito CCE), e, in particolare, l’articolo 16, comma 4, che sancisce l’obbligo in capo all’Autorità di pubblicare annualmente un rendiconto dei contributi riscossi dagli operatori di comunicazioni elettroniche e delle spese sostenute per le attività affidatele;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 65, secondo cui «[a] decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità» nonché il successivo comma 66, secondo cui l’Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;

VISTA la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante “*Approvazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione*

amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità" e, in particolare, l'Allegato B recante "Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 261/21/CONS, del 29 luglio 2021, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*";

VISTA la delibera n. 614/20/CONS, del 19 novembre 2020, recante "*Progetto 'Broadband Map' dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 616/20/CONS, del 19 novembre 2020, recante "*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2021 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*";

VISTA la delibera n. 695/20/CONS, del 28 dicembre 2020, recante "*Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 236/21/CONS, del 22 luglio 2021, recante "*Prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021*";

VISTA la delibera n. 392/21/CONS, del 1° dicembre 2021, recante "*Seconda variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021*";

VISTA la delibera n. 208/22/CONS, del 23 giugno 2022, recante "*Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2021*";

CONSIDERATO che la Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) con ordinanza del 29 aprile 2020, resa su secondo rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato in materia (causa C-399/19), ha pienamente confermato la correttezza dell'operato dell'Autorità sia con riferimento all'individuazione del perimetro dei costi finanziabili sia alle modalità di rendicontazione e rettifica dei costi;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato del 29 luglio 2020, n. 4827, che, in applicazione della richiamata ordinanza della CGUE, ha accertato la legittimità della metodologia di rendicontazione adottata dall'Autorità ai fini dell'assolvimento del corrispondente obbligo di cui al comma 4, dell'articolo 16, CCE;

VISTE la metodologia adottata e le risultanze della rendicontazione relativa alla ripartizione per settore regolato delle spese complessivamente sostenute nel 2021 per lo svolgimento delle proprie competenze istituzionali;



UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione del “Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – Anno 2021”

1. È approvato il “*Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – Anno 2021*”, allegato n. 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera, unitamente all'allegato n. 1, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba